

**LifeWatch Italy**

e-Science European Infrastructure  
for Biodiversity and Ecosystem Research



# **Regolamento di funzionamento della Joint Research Unit LifeWatch Italia**

Roma, 25 giugno 2018

## REGOLAMENTO di Funzionamento

### **Art. 1 – Oggetto del Regolamento**

Il presente Regolamento intende disciplinare il funzionamento degli organi della JRU nonché le modalità di organizzazione e coordinamento interno della stessa.

### **Art.2 – Modifica del presente Regolamento**

Al fine di garantire un alto livello qualitativo delle attività, le parti convengono che alla JRU sia riconosciuta la possibilità di modificare dall'Assemblea delle Parti, con maggioranza assoluta dei suoi componenti, quanto stabilito nel presente Regolamento su proposta di modifica scritta del Comitato di Coordinamento.

### **Art.3 – Assemblea Generale**

L'Assemblea Generale è convocata almeno due volte l'anno tramite comunicazione da parte del Coordinatore ed è legalmente costituita in presenza della metà più uno dei suoi membri. La convocazione deve avvenire minimo trenta giorni prima della data stabilita per l'Assemblea e deve essere accompagnata da un ordine del giorno, salvo motivi di particolare urgenza. Le parti possono proporre ulteriori punti da discutere, da inserire nell'Ordine del Giorno a discrezione del Coordinatore, entro sette giorni dall'invio della convocazione. Durante un incontro, l'Assemblea Generale, legalmente costituita, può votare all'unanimità dei presenti l'aggiunta di uno o più punti non precedentemente inclusi nell'ordine del giorno.

L'Assemblea Generale è presieduta dal Coordinatore. Il Coordinatore nomina di volta in volta un segretario responsabile della redazione di un verbale che deve pervenire ai partecipanti entro i quindici giorni successivi alla riunione. Il verbale si considera accettato qualora non provengano commenti entro cinque giorni dall'invio. Il Coordinatore mantiene copia di tutti i verbali nella loro versione definitiva.

I membri dell'Assemblea Generale hanno diritto, in qualsiasi momento, di chiedere conto dell'operato del Comitato di Coordinamento, del Comitato di Gestione e di altri eventuali comitati istituiti dall'Assemblea.

Le seguenti decisioni in capo alla JRU possono essere prese in Assemblea Generale con diverse modalità, come stabilito nell'Accordo di collaborazione agli art. 6.5 e 6.6.

Fatto salvo quanto previsto dall'accordo di collaborazione agli art. 6.5 e 6.6, le seguenti decisioni sono prese a **maggioranza assoluta** dei suoi componenti:

- Approvazione del Piano di Attività Triennale, ed eventualmente dei piani di dettaglio Annuali, ed i piani finanziari eventualmente associati
- Approvazione del bilancio preventivo e della rendicontazione finanziaria dell'attività svolta su base annuale
- Approvazione interpretazioni dell'Accordo e del Regolamento
- Modifica del Regolamento
- Approvazione incarichi esterni alla JRU ed assegnazione delle responsabilità relative
- Approvazione di accordi e *Memorandum of Understanding* con terzi
- *Advisory Board* (esterno)
- Modifica dell'Accordo di Collaborazione
- Modifica delle condizioni di adozione delle decisioni
- Modifica della composizione del Comitato di Gestione
- Approvazione della partecipazione diretta di LW-ITA a proposte progettuali, identificando il Soggetto Capofila tra le Parti costituenti LW-ITA in funzione delle

competenze richieste nei bandi, ed anche della partecipazione indiretta come 'endorsement' a progetti, presentati una delle Parti ma che non ne vedono la partecipazione diretta.

Decisioni per le quali è necessaria la maggioranza qualificata dei **due terzi** dei suoi componenti:

- Ammissione di adesione di nuovi membri
- Espulsione di una Parte dalla JRU per gravi motivi
- Scioglimento della JRU.

## **Art. 4 – Comitati di Coordinamento e Gestione**

Il **Comitato di Coordinamento** è l'organismo cui è deputato il coordinamento di tutte le attività di LW-ITA. Secondo quanto previsto dall'articolo 5.2 dell'Accordo di Collaborazione, le Parti delegano il CNR, come Soggetto Capofila, ad assumere il ruolo di coordinamento del Comitato stesso. Il Comitato di Coordinamento è composto da cinque membri di cui: 1. il Coordinatore, nominato dal CNR; 2. il Joint Research Unit Manager ed il Coordinatore delle attività Amministrative e Contabili, nominati dal Coordinatore; e, 3 due membri nominati su base elettiva dall'Assemblea Generale.

Il **Comitato di Gestione** è l'organo esecutivo dell'Assemblea Generale e assicura l'organizzazione operativa e la realizzazione delle attività di LW-ITA. Il Comitato ha il compito quindi di individuare e definire le attività della JRU e di garantirne il corretto e coordinato svolgimento risolvendo ogni problema che dovesse presentarsi e sovrintendendo a tutti gli aspetti tecnici e operativi. Il Comitato è composto dal JRU Manager, nominato dal Coordinatore della JRU, sentito il parere dell'Assemblea Generale, e da un massimo di otto membri nominati su base elettiva dall'Assemblea Generale.

Nell'elezione dei membri del Comitato di Coordinamento e del Comitato di Gestione, l'Assemblea Generale tiene conto dei principi di rotazione, al fine di assicurare la più ampia rappresentanza e partecipazione possibile ai membri della JRU, e di continuità, per poter garantire al contempo la continua operatività dei Comitati.

Il Comitato di Coordinamento ed il Comitato di Gestione possono riunirsi in seduta congiunta. In tal caso, la convocazione sarà co-firmata dal Coordinatore della JRU e dal JRU Manager e la seduta sarà presieduta dal Coordinatore della JRU. Il Comitato così riunito sarà presieduto dal Coordinatore e assommerà le funzioni e caratteristiche dei due Comitati descritte nell'Accordo e nel presente Regolamento.

## **Art. 5 – Funzionamento del Comitato di Coordinamento**

La composizione del Comitato di Coordinamento ed il suo ruolo sono definiti nell'Accordo di Collaborazione della JRU (Art. 5). Il Comitato di Coordinamento è presieduto dal Coordinatore il quale provvede alla convocazione ogni volta lo ritenga opportuno e delibera validamente su tutte le questioni di sua competenza a maggioranza semplice dei suoi componenti.

Delle riunioni si redige un verbale a firma del Coordinatore e di un altro membro che assume le funzioni di segretario.

L'elezione ed il mandato dei Membri del Comitato di Coordinamento avviene come segue:

- il Coordinatore della JRU presiede il Comitato di Coordinamento per tutta la durata del suo mandato
- i membri del Comitato di Coordinamento eletti dall'Assemblea Generale al fine di

- assicurare i principi di rotazione e continuità restano in carica per 2 anni e possono essere eletti per un totale di 2 mandati consecutivi
- solo i membri dell'Assemblea Generale possono candidarsi a divenire membri del Comitato di Coordinamento

## **Art. 6 – Funzionamento del Comitato di Gestione**

La composizione del Comitato di Gestione ed il suo ruolo sono definiti nell'Accordo di Collaborazione della JRU (Art. 7). Il Comitato di Gestione svolge attività di coordinamento e pianificazione, e funge da organo di collegamento fra il Comitato di Coordinamento e l'Assemblea Generale.

Il Comitato di Gestione è presieduto dal Joint Research Unit Manager e delibera validamente su tutte le questioni concernenti le attività della JRU a maggioranza semplice dei suoi componenti.

Il JRU Manager provvede alla convocazione del Comitato di Gestione ogni volta lo ritenga opportuno o su richiesta scritta (via lettera, email o fax) di almeno due membri. Ogni membro del Comitato di Gestione è tenuto a delegare in caso di assenza.

Delle riunioni si redige un verbale a firma del Joint Research Manager e di un altro membro che assume le funzioni di segretario. L'Assemblea ha la facoltà di sostituire in qualsiasi momento uno o più membri del Comitato di Gestione con votazione all'unanimità.

Salvo questa ipotesi, l'elezione ed il mandato dei Membri del Comitato di Gestione avviene come segue:

- il JRU Manager presiede il Comitato di Gestione per tutta la durata del suo mandato
- i membri del Comitato di Gestione sono eletti dall'Assemblea Generale e al fine di assicurare i principi di rotazione e continuità, si stabilisce che i membri del Comitato di Gestione restino in carica per due anni e non possono essere eletti per due mandati consecutivi
- solo i membri dell'Assemblea Generale possono candidarsi a divenire membri del Comitato di Gestione

È compito del Comitato di Gestione formulare i Piani di Attività, Triennali o Annuali, da presentare all'Assemblea Generale dopo parere positivo del Comitato di Coordinamento che approva a maggioranza assoluta. Il Comitato di Gestione è tenuto a predisporre anche rapporti triennali ed annuali di attività.

Il Comitato di Gestione può dotarsi di un regolamento interno che ne disciplini il funzionamento, qualora si rendesse necessario. Il regolamento interno potrà diventare operativo dopo approvazione del Comitato di Coordinamento.

## **Art. 7 – Advisory Board**

L'Assemblea Generale può decidere la creazione di un *Advisory Board*, esterno, con votazione a maggioranza assoluta definendone le caratteristiche e le funzioni secondo i seguenti principi:

- L'*Advisory Board* è un organo di consulenza, supporto e controllo della qualità
- L'*Advisory Board* è formato da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri nominati dall'Assemblea a maggioranza assoluta, su proposta di almeno un terzo dei suoi membri
- I membri dell'*Advisory Board* hanno mandati triennali rinnovabili
- I membri dell'*Advisory Board* devono essere personalità di elevato spessore scientifico e devono essere esterni alla composizione della JRU
- Le competenze dei membri dell'*Advisory Board* devono essere complementari in modo da coprire i diversi settori della biodiversità e delle nuove tecnologie della comunicazione e della informazione

- L'*Advisory Board* svolge un ruolo di supporto, consulenza e controllo di qualità per la pianificazione triennale e valutazione dei rapporti delle attività della JRU, attività progettuali di particolare rilievo, elaborazione di progetti di ricerca e la loro selezione
- Alle riunioni dell'*Advisory Board* partecipa senza diritto di voto il Coordinatore della JRU o in sua assenza il JRU Manager
- L'Assemblea Generale, compatibilmente con la disponibilità di risorse, può decidere di allocare un budget per sostenere le spese di partecipazione alle riunioni periodiche e per riconoscere il contributo dei membri nelle attività di *advisor* dei piani triennali di sviluppo. In tal caso il compenso per le attività di *advisor* dei piani triennali di sviluppo sarà adeguato agli standard della Commissione Europea per questa attività.

## **Art. 8 – Partecipazione di LifeWatch-ITA a progettualità (idee, proposte e commenti)**

LW-ITA può partecipare a progetti in risposta a bandi nazionali ed internazionali, o comunque a chiamate progettuali, direttamente, come partner associato dove possibile, indirettamente, mediante una o più Parti componenti la JRU. LW-ITA può partecipare, sempre indirettamente, dando il proprio *endorsement* a progetti che ne facciano richiesta alle seguenti condizioni:

1. Il contributo del progetto a LW-ITA deve essere espresso in maniera chiara nel testo del progetto e lo stesso deve essere rilevante e coerente con il Piano strategico dell'infrastruttura
2. Il contributo di LW-ITA al progetto deve essere chiaramente indicato nel testo del progetto e non dovrà comportare costi diretti a carico dell'infrastruttura (e.g. acquisto di licenze software da rilasciare ai partner di progetto)
3. Il progetto, dopo la conclusione delle attività, deve impegnarsi a rilasciare i prodotti sviluppati, e.g., risorse di dati, servizi ICT, sul sito di LW-ITA ([www.lifewatchitaly.eu](http://www.lifewatchitaly.eu)), fatto salvo quanto diversamente disposto dalla specifica linea di finanziamento.

## **Art. 9 – Considerazioni sul budget**

La JRU non avendo personalità giuridica non può gestire autonomamente un budget. I costi di funzionamento della JRU sono pertanto a carico dei singoli membri nonché dei partecipanti alle attività.

Al fine di una pianificazione e valutazione delle attività, le stesse saranno articolate in progetti finanziabili secondo diverse modalità:

- A- cofinanziamento da parte dei membri della JRU
- B- partecipazione di uno o più membri, in nome della JRU, a progetti di ricerca finanziati.

## **Art. 10 – Deleghe**

Ciascuna Parte può delegare una persona fisica, diversa dal rappresentante formale, a rappresentarla in una o più riunioni dell'Assemblea Generale, tramite comunicazione scritta indirizzata al Coordinatore. Le Parti possono anche delegare una differente Parte della JRU, considerando che comunque nessuna Parte può esprimere in Assemblea Generale più di due voti. Il delegato assume gli stessi diritti, ruoli e doveri del delegante. La delega non è permanente e deve essere rinnovata ogni qualvolta sia necessaria.

## **Art. 11 – Ammissione di nuovi membri alla JRU**

L'ammissione di nuovi membri è possibile in ogni momento con votazione a maggioranza di due terzi dei membri dell'Assemblea Generale (Art. 3.4 Accordo di Collaborazione). Istituzioni

accademiche, di ricerca sui temi della biodiversità e degli ecosistemi, bio-informatica, servizi ICT per la ricerca, associazioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi interessati, per porre la propria candidatura a partecipare alla JRU, devono possedere le seguenti caratteristiche:

1. Avere nella propria *mission* attività di ricerca, controllo, conservazione o valorizzazione della biodiversità e degli ecosistemi
2. Avere un profilo che attesti la partecipazione in progetti di ricerca ed iniziative nazionali ed internazionali riguardanti studio, conservazione, gestione della biodiversità e degli ecosistemi
3. Avere personale dedicato ad attività di ricerca, controllo, conservazione o valorizzazione della biodiversità e degli ecosistemi sufficiente a garantire l'impegno su queste tematiche.

Le istituzioni private, oltre a soddisfare i punti 2 e 3, devono presentare un bilancio di sostenibilità, se richiesto dalla normativa vigente, per valutare la sostenibilità ambientale delle attività di impresa e garantire la sostenibilità a lungo termine.

## **Art. 12 – Recesso o espulsione di membri nella JRU**

Il recesso (Art. 3.3 Accordo), o l'espulsione di nuovi membri, è possibile in qualsiasi momento. L'espulsione per gravi motivi può avvenire, su proposta scritta e motivata del Comitato di Coordinamento, con decisione a maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea Generale, esclusa la parte oggetto della votazione. La JRU sussiste in forza delle rimanenti parti nonostante il recesso o l'espulsione di qualsivoglia membro.

## **Art. 13 – Veste grafica**

Tutti i documenti ufficiali prodotti dalla JRU e destinati a terzi, (come lettere, pubblicazioni, brochure, inviti, newsletter e altro) devono, laddove possibile, riportare il logo ufficiale della JRU LW-ITA.

## **Art. 14 – Comunicazione**

Le parti possono svolgere attività di comunicazione relativamente alle attività della JRU e pubblicare materiale recante il logo della stessa. Le parti sono tenute ad informare, con un preavviso di almeno sette giorni, il JRU Manager della propria intenzione di produrre materiale recante il logo, sia in forma digitale che analogica, includendo una descrizione dell'iniziativa/evento e le bozze dei materiali su cui si intende utilizzare il logo medesimo. Il JRU Manager, qualora riscontri conflitti tra l'iniziativa proposta e gli obiettivi e la strategia di comunicazione della JRU LW-ITA e di LifeWatch-ERIC, può negare, con parere motivato, l'utilizzo del logo di LifeWatch Italia.

## **Art. 15 – Riservatezza**

Le parti si impegnano a mantenere la massima riservatezza riguardo alle informazioni di qualsiasi natura, comunicate o comunque rese disponibili nell'ambito della iniziativa oggetto dell'Accordo.

## **Art. 16 – Trasparenza delle procedure**

La JRU LW-ITA si attiene alla massima trasparenza per quanto riguarda i suoi atti ufficiali e le sue attività garantendo la pubblicazione sul suo sito o, in casi particolari, nell'area internet dei seguenti documenti:

- Accordo di Collaborazione JRU LW-ITA
- Regolamento di funzionamento della JRU LW-ITA
- Composizione dei suoi organi direttivi (Coordinatore, JRU Manager, Comitato di Gestione, Comitato di Coordinamento, *Advisory Board*)
- Documentazione relativa a gestione e policy sui dati
- Report dell'attività scientifica della JRU LW-ITA.

## **Art. 17 – Interpretazione**

Qualora sorgessero problemi di interpretazione dell'Accordo e/o del presente Regolamento, il Comitato di Coordinamento propone una interpretazione univoca scritta all'Assemblea Generale che la approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

## **Art. 18 – Obblighi delle parti**

È fatto espresso divieto a ciascuna delle parti di sospendere, ritardare o interrompere la regolare esecuzione dei lavori della JRU ed è obbligo delle parti rispettare l'Accordo nonché il presente Regolamento pena esclusione dalla JRU.

## **Art. 19 – Miscellanea**

Per lo svolgimento delle attività sopra descritte ciascuna delle parti provvederà a mettere a disposizione personale di provata e dimostrata capacità e competenza.  
Eventuali spese amministrative, legali, di consulenza o altre spese di carattere generale che fossero sostenute nell'ambito della gestione della JRU sono approvate dal Comitato di Coordinamento.